



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2007-2013

BANDO

per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) e disposizioni per la realizzazione degli interventi previsti dall'ASSE 4 - LEADER

SUB ALLEGATO E4

MISURA 421 – COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 Descrizione generale

La cooperazione dell'Asse 4 Leader consiste nella realizzazione di un progetto su temi o problematiche comuni a territori rurali diversi, che si sviluppa attraverso l'incontro e il confronto tra le rispettive culture e realtà. I risultati, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso, devono consistere anche in benefici indiretti per i territori, indotti dalla nascita di competenze, reti e relazioni, che divengono patrimonio comune dei partner.

Il confronto e gli scambi di esperienze tra gruppi di azione locale operanti in territori diversi, possono favorire la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno sviluppando esperienze innovative per le realtà interessate e aumentando la capacità di elaborare e/o attuare progetti comuni.

La Misura sostiene l'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale (con territori ubicati in Italia) o transnazionale (con territori ubicati in altri Stati membri). Ogni progetto comprende azioni riferibili alla Misura 410 (411, 412, 413).

La Misura si articola in due azioni:

1. *Cooperazione interterritoriale: prevede progetti di cooperazione tra GAL selezionati ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ubicati nell'ambito del territorio nazionale; nel caso non siano coinvolti GAL di altre regioni, il progetto riguarda almeno 4 GAL, anche ai fini del collegamento in rete dei partenariati locali;*¹
2. *Cooperazione transnazionale: comprende progetti di cooperazione tra un GAL selezionato nel Veneto ai sensi dell'Asse 4 del Reg. (CE) 1698/2005 ed uno o più GAL selezionati in altri Stati membri ai sensi dello stesso Regolamento.*

1.2 Obiettivi

La Misura è finalizzata a sostenere la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui all'art. 63 lett. a) del Reg. (CE.) 1698/2005 e cioè gli obiettivi di uno o più degli altri tre Assi del PSR.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Aree rurali interessate dall'attuazione di Programmi di Sviluppo Locale gestiti dai GAL.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

- a - Gruppi di azione locale
- b - Beneficiari previsti dalle Misure del PSR attivate nei progetti

¹ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Sono ammissibili gli interventi di animazione e progettazione previsti nella fase di prefattibilità e presviluppo e gli interventi relativi alla successiva realizzazione del progetto e dell'azione comune (o congiunta), sulla base delle tipologie richiamate dal PSR:

a) animazione e progettazione

b) interventi di coordinamento e supporto all'attuazione del progetto e dell'azione comune (direzione, coordinamento, supporto tecnico, promozione, controllo operativo, funzionamento dell'eventuale struttura comune...);

c) interventi attuativi dell'azione comune, attraverso le Misure/Azioni del PSR attivabili nell'ambito dell'Asse 4.²

3.2 Spese ammissibili

a) Spese di prefattibilità relative ad animazione e progettazione:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;*
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;*
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;*
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti, compresa l'ideazione e la redazione del progetto;*
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.*

b) Spese di coordinamento e supporto relative all'attuazione del progetto e dell'azione comune:

- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione, comunicazione;*
- spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze e servizi specifici ed altre attività inerenti;*
- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività;*
- spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e attuazione delle attività, incluse le spese per amministrazione e segreteria, monitoraggio, acquisizione di hardware, software, servizi telefonici e telematici, elettricità, affitto dei locali e altro, purché basate su costi effettivi e dimostrabili relativi all'esecuzione dell'operazione;*
- spese relative ad incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;*
- spese per le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso, sostenute dal GAL o dal soggetto capofila del partenariato;*
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.*

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato.

c) Spese relative alla realizzazione degli interventi attuativi dell'azione comune previsti dalle Misure/Azioni del PSR attivate dal progetto; la relativa attivazione avviene secondo le medesime condizioni e modalità applicative previste dal PSR e sulla base delle tipologie di spesa ammissibile stabilite per ciascuna Misura/Azione.

² Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella UE (Art. 65 (2) del Reg. (CE) n. 1698/05).

E' possibile sostenere le spese anche in territori non Leader se queste si riferiscono a spese di coordinamento e/o a spese sostenute nell'ambito di progetti i cui interventi richiedono un territorio più ampio rispetto a quello dei GAL coinvolti.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona Leader non sono ammissibili.³

3.3 Limiti e condizioni

Il piano generale degli interventi di cooperazione deve essere previsto nel PSL e nel relativo piano finanziario. L'approvazione del PSL rende direttamente ammissibili gli interventi di cooperazione in esso previsti. Questi devono essere poi perfezionati in progetti esecutivi.

I progetti di cooperazione devono sviluppare, in coerenza con gli obiettivi e con il tema centrale sviluppato nel PSL, operazioni riferibili alle misure dell'Asse 3 e a quelle degli Assi 1 e 2 ammesse all'operatività attraverso l'Asse 4 del PSR, delle quali si applicano le relative modalità, condizioni, livelli ed entità dell'aiuto. Le Misure degli Assi 1 e 2 inserite in un progetto di cooperazione non sono soggette al rispetto di una quota massima, in termini di spesa pubblica programmata, rispetto a quelle dell'Asse 3.

Il progetto di cooperazione deve corrispondere ad azioni concrete, in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori. Non sono ammissibili i progetti limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzati alla costruzione di azioni comuni, attuate congiuntamente tra i partner.

Il progetto di cooperazione sviluppa dettagliatamente gli elementi riportati in modo sintetico nella relativa scheda del Piano generale degli interventi di cooperazione inserito nel PSL e riporta almeno i seguenti punti:

- descrizione del progetto e obiettivi che intende raggiungere, in coerenza con il tema centrale, con gli obiettivi del PSL e con l'idea-progetto descritta nel PSL;
- descrizione dei territori coinvolti, delle motivazioni e delle modalità con cui sono stati individuati;
- descrizione delle Misure e Azioni interessate e delle relative modalità di attuazione (bando pubblico, regia, gestione diretta);
- previsioni di spesa, in termini di spesa complessiva, spesa pubblica e cofinanziamento privato, distinte per Misura/Azione;
- tempi di realizzazione, in coerenza con quanto descritto nel PSL.

⁴

Nell'ambito dei progetti di cooperazione, è necessaria l'individuazione di un partner capofila, da scegliere tra i GAL aderenti al progetto.

Il GAL Capofila ha la responsabilità complessiva del progetto, mentre ciascun partner è impegnato a svolgere le attività individuate all'interno del progetto e di cui dovrà rispondere sia alla propria AdG sia agli altri partner. La suddivisione dei compiti è definita dall'accordo di cooperazione.

Il GAL Capofila svolge una serie di funzioni che devono essere considerate non delegabili ad altri soggetti e, in particolare, tra queste si citano le seguenti:

³ Modifica apportata prima con DGR n. 372 del 26/02/2008 e successivamente sostituito tutto il paragrafo con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁴ Il testo: "Dal punto di vista finanziario, ciascun progetto di cooperazione si compone di due parti:

- la prima riguarda l'animazione e gli interventi connessi alla corretta attuazione del progetto comune (lett. a e b del precedente punto 3.1.1.); i beneficiari sono i GAL, secondo le procedure operative descritte per la Misura 421 nel documento di Indirizzi procedurali;

- la seconda è connessa alla realizzazione vera e propria del progetto (lett. c del citato punto 3.1.1.) e riguarda l'insieme delle Misure e Azioni attivate, secondo le relative modalità operative previste per ciascuna scheda misura." è stato eliminato con DGR n. 3546 del 30/12/2010

- direzione e coordinamento della progettazione, compresa la predisposizione dell'accordo di cooperazione;
- direzione e coordinamento dell'attuazione del progetto e delle funzioni assunte da ciascun partner, così come previsto nell'accordo di cooperazione;
- raccolta di informazioni relative alle richieste di finanziamento presentate da ciascun gruppo nel quadro delle attività di cooperazione (coordinamento finanziario);
- verifica del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- ottimizzazione della comunicazione tra le AdG, favorendo il flusso delle informazioni tra le stesse;
- coordinamento delle azioni di animazione e comunicazione dei partner;
- raccordo con le reti nazionali e con la rete europea.

Altre funzioni e attività, invece, possono essere delegate dal GAL Capofila ad altri soggetti; tra queste si indicano:

- stesura di relazioni e rapporti di attuazione finalizzati a rilevare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto;
- attuazione delle azioni di comunicazione e di animazione relative al progetto nel suo complesso;
- organizzazione degli scambi fra i partner.

In ogni caso le eventuali deleghe devono essere chiaramente definite nell'accordo di cooperazione.

Il GAL Capofila mantiene, infatti, la responsabilità del buon esito delle attività oggetto di delega.

Al fine di assicurare una gestione trasparente e la chiarezza degli impegni reciproci, il progetto è inserito in una convenzione tra i partner, denominata accordo di cooperazione, redatto nelle lingue dei diversi Stati membri interessati e in forma giuridica riconosciuta in uno di essi.

L'accordo di cooperazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- impegno sottoscritto da tutti i partner;
- individuazione di un gruppo capofila, responsabile dell'attuazione del progetto;
- descrizione dettagliata del progetto multilaterale (obiettivi, misure adottate, beneficiari, bilancio complessivo e risultati previsti);
- ruolo e contributo finanziario di ciascun partner relativamente all'organizzazione ed all'attuazione del progetto;
- calendario indicativo;
- normativa applicabile e foro interessato in caso di controversie tra le parti
- una eventuale clausola che consenta l'inserimento di ulteriori GAL/altri partenariati nel progetto.

L'accordo di cooperazione viene predisposto e sottoscritto conformemente allo schema generale approvato con provvedimento dell'Autorità di Gestione⁵.

E' ammessa la cooperazione dei GAL con partenariati pubblici-privati selezionati ai sensi dell'art. 59 lett. e) del Reg. (CE) 1698/2005, a condizione che essi si impegnino ad operare attraverso collegamenti in rete con gli altri gruppi.

4 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

La spesa pubblica prevista nel PSL per la presente Misura, in sede di prima approvazione, non potrà superare il 10% della spesa pubblica complessiva del PSL.

Rispetto alle risorse complessivamente attribuite a ciascun GAL, secondo le modalità descritte al successivo punto 10, la quota del 10% è riservata all'attuazione dei progetti di cooperazione integrati nel PSL.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Per gli interventi di cui al precedente punto 3.⁶ lettere a) e b):

- il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile;

⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

- l'entità dell'aiuto rispetto alla spesa pubblica totale di ciascun progetto non può superare il limite massimo del 10% per la cooperazione interterritoriale e del 15% per la cooperazione transnazionale; *Gli interventi di cui al precedente punto 3.1 lettera c) rispetteranno condizioni, limiti, livelli ed entità di aiuto previsti dalle corrispondenti Misure e Azioni del PSR attivate ai fini dell'azione comune.*⁷

4.3 Limiti di intervento e di spesa

*Potranno essere ammessi al finanziamento i progetti comportanti una spesa pubblica non inferiore a 50.000,00 € e non superiore a 500.000,00 €.*⁸

5 CRITERI DI SELEZIONE

In sede di prima applicazione, la Misura 421 è integrata nel PSL ed è quindi decisa direttamente da ciascun GAL la selezione dei progetti di cooperazione ritenuti prioritari per dare attuazione alla strategia di sviluppo locale.

Ulteriori progetti di cooperazione potranno essere selezionati attraverso appositi bandi organizzati dalla Regione, sulla base di criteri di selezione che comprenderanno: la qualità progettuale, le caratteristiche del partenariato, la partecipazione finanziaria dei partner, le modalità di gestione, la capacità di realizzazione di progetti di cooperazione.

6 DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Il Piano generale degli interventi di cooperazione viene considerata parte integrante del PSL e viene valutato dall'Autorità di Gestione contestualmente alla proposta di PSL, la cui approvazione rende direttamente ammissibili gli interventi di cooperazione in esso previsti.

Successivamente all'approvazione del PSL, sulla base del calendario attuativo previsto dal Piano generale degli interventi di cooperazione, per ciascun progetto, e comunque entro il termine del 30/04/2012⁹, il GAL presenta alla Regione i singoli progetti esecutivi di cooperazione, utilizzando il fascicolo di progetto e lo schema di accordo approvati con provvedimento dell'Autorità di Gestione.

*Il progetto viene presentato, in allegato al relativo accordo, contestualmente alla domanda di aiuto ad Avepa, che provvede ad acquisire, nell'ambito delle procedure previste dall'istruttoria, il necessario parere di conformità da parte dell'AdG.*¹⁰

*A tale scopo, l'AdG provvede, entro 75 giorni dal ricevimento del progetto e del relativo accordo, a:*¹¹

- *verificare e valutare il progetto sotto il profilo della conformità generale con il PSL, il PSR, il PSN e la normativa di riferimento;*
- *chiedere al GAL eventuali precisazioni e adeguamenti del progetto;*
- *rilasciare il parere di conformità del progetto, anche sulla base di eventuali prescrizioni tecniche, operative e finanziarie, attraverso apposita comunicazione trasmessa ad Avepa e al GAL interessato; tali prescrizioni sono direttamente recepite anche ai fini dell'istruttoria della domanda.*
- *rilasciare, in alternativa ed entro i medesimi termini, parere di non conformità del progetto, attraverso apposita comunicazione trasmessa ad Avepa e al GAL interessato.*

In considerazione del particolare impegno di risorse umane e finanziarie conseguente all'attivazione di un progetto di cooperazione, l'attività di valutazione dell'AdG, oltre ad essere finalizzata al parere di conformità, costituisce anche un momento di confronto con il GAL titolare del progetto, anche ai fini di poter migliorare la qualità progettuale complessiva.

Ai fini della valutazione della conformità e coerenza dei progetti di cooperazione, l'AdG fa riferimento, in particolare, ai seguenti elementi:

⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

⁹ Proroga apportata con DGR n. 2471 del 29/12/2011

¹⁰ Sostituzione apportata con DGR n. 1038 del 12/07/2011

¹¹ Sostituzione apportata con DGR n. 1038 del 12/07/2011

- completezza e conformità della documentazione presentata;
- coerenza e conformità del progetto con il Piano generale degli interventi di cooperazione approvato con il PSL;
- ammissibilità dei soggetti e dei territori cooperanti;
- ammissibilità delle operazioni programmate, che devono corrispondere, per la Regione Veneto, con le Misure/Azioni del PSR attivabili attraverso l'Asse 4;
- grado di definizione e di concretezza delle operazioni programmate;
- rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla Misura;¹²
- conformità e completezza dell'accordo di cooperazione con lo schema approvato dall'AdG, con particolare riferimento all'individuazione del GAL capofila, alla ripartizione di compiti tra i soggetti interessati e alla avvenuta sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti.

Tenuto conto della necessità di uniformare le procedure di gestione, che potrebbero comportare ritardi nell'attuazione della Misura, le modalità operative potranno essere integrate e/o modificate a seguito dell'emanazione di linee guida sulla cooperazione da parte della Commissione Europea o del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La domanda di aiuto relativa al progetto viene presentata secondo le modalità previste dall'apposito Manuale (Avepa) e prevede, in particolare, i necessari riferimenti alla spesa relativa agli interventi programmati, in relazione alle diverse tipologie definite per la presente Misura (a, b, c), indicando anche i relativi importi.

Alla domanda di aiuto viene allegata, comunque, la seguente documentazione:

- fascicolo di progetto allegato all'accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner aderenti, entrambi formulati secondo lo schema approvato dall'AdG, in duplice copia e su supporto informatico (file pdf e word), unitamente alla versione in lingua inglese nel caso di progetti di cooperazione transnazionale;
- relazione descrittiva delle spese programmate;
- schede di sintesi per ciascuna Misura e Azione attivata dal progetto, anche con l'indicazione delle relative modalità di attuazione (bando-regia-gestione diretta).¹³

Il decreto di finanziamento sarà assunto da Avepa entro 120 giorni solari dalla data di protocollazione della domanda di aiuto.¹⁴

L'approvazione della domanda di aiuto da parte di Avepa prevede la condizione che i conseguenti pagamenti risultino subordinati all'approvazione del progetto da parte di tutte le altre AdG interessate.

Per gli interventi di cui alla lett. c) della Misura 421, relativi alla realizzazione dell'azione comune, il GAL attiva le conseguenti operazioni a bando, a regia o a gestione diretta, secondo le relative procedure previste nell'Allegato A – Indirizzi procedurali e nel Manuale delle procedure di AVEPA. I singoli beneficiari di tali operazioni attivano le procedure previste da ciascuna Misura per l'accesso agli aiuti, presentando apposite domande direttamente ad AVEPA. Le domande di aiuto così presentate seguono l'iter procedurale normalmente previsto per la Misura/Azione di riferimento compresa la fase del pagamento.

In sede di valutazione finale del progetto di cooperazione è prevista una verifica sul grado effettivo di realizzazione per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dalla Misura 421, il GAL può presentare ad Avepa apposita domanda di acconto come stabilito dal documento Indirizzi Procedurali, Allegato A- DGR n.4083/2009, paragrafo 2.2.3, previa conferma documentata ad Avepa dell'avvenuta approvazione del progetto da parte di tutte le altre AdG interessate.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, che avviene previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, il GAL presenta ad AVEPA, oltre alla documentazione richiesta per la domanda di pagamento, i seguenti documenti:

¹² Sostituzione apportata con DGR n. 1038 del 12/07/2011

¹³ Sostituzione apportata con DGR n. 1038 del 12/07/2011

¹⁴ Integrazione apportata con DGR n. 1038 del 12/07/2011

– *relazione finale del GAL capofila, redatta in lingua italiana, relativa allo svolgimento del progetto e dell'azione comune, con riferimento anche al raggiungimento complessivo degli obiettivi prestabiliti attraverso l'attività dei singoli GAL e partenariati cooperanti e al programma finanziario;*
*relazione finale del GAL partner relativa alle attività realizzate e al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute.*¹⁵

7 INDICATORI

- Numero di progetti di cooperazione finanziati
- Numero di GAL cooperanti

¹⁶

¹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 3546 del 30/12/2010

¹⁶ Il paragrafo: "8. ALLEGATI TECNICI"

A. Accordo di cooperazione

B. Lettera di presentazione del progetto di cooperazione

C. Dichiarazione di assenza di sovrapposizioni con altri progetti di cooperazione"

ed i relativi Allegati tecnici 8.1, 8.2, 8.3 sono stati eliminati con DGR n. 3546 del 30/12/2010